



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Nuovo Regolamento europeo sulla privacy

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Il contratto di affitto d'azienda nell'ambito delle procedure concorsuali

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Pronuncia delle Sezioni Unite sul falso valutativo

Inapplicabile l'art. 2367 cod. civ. in tema di convocazione dell'assemblea dai soci alle S.r.l.

Nozione di patto parasociale nelle società quotate

Autonoma la prescrizione del reato per gli enti

Non sussiste la responsabilità penale dell'Odv in caso di infortuni sul lavoro

Differenze tra concussione ed indebita induzione

Nuovo Regolamento europeo sulla privacy

Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 2016/679

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4 maggio 2016 il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 "Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", il quale introduce nuove tutele a favore degli interessati, e inevitabilmente nuovi obblighi a carico di Titolari e Responsabili del trattamento di dati personali. In particolare, tra le novità introdotte si segnalano: *i)* l'obbligo, per le imprese nelle quali sia richiesto un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati e per tutti gli enti pubblici, di nominare un responsabile della protezione dei dati, anche denominato *Data Protection Officer*, interno o preferibilmente esterno, con un'ampia conoscenza della normativa; *ii)* l'introduzione dell'obbligo, per ogni azienda titolare del trattamento dei dati, di tenere un "registro delle attività di trattamento", svolte sotto la propria responsabilità; *iii)* il riconoscimento espresso del "diritto all'oblio", ovvero la possibilità per l'interessato di decidere che siano cancellati e non sottoposti ulteriormente a trattamento i propri dati personali non più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti; *iv)* l'obbligo del c.d. "*privacy impact assessment*" e cioè l'obbligo di effettuare valutazioni preventive di impatto sulla tutela dei dati, in caso di trattamenti rischiosi; *v)* l'aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie, che potranno arrivare fino ad un massimo di 20 milioni di Euro o per le imprese fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo, lasciando peraltro ciascuno Stato membro libero di adottare norme relative ad altre sanzioni. Sebbene il Regolamento, in quanto tale, non abbia bisogno di recepimento, gli Stati membri hanno due anni per adeguare le proprie normative interne al dettato normativo contenuto nel Regolamento in oggetto.

[torna su](#)

Il contratto di affitto d'azienda nell'ambito delle procedure concorsuali

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Informativa del 19 maggio 2016 n. 65

Con l'informativa in oggetto, il CNDCEC ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'utilizzo del contratto di affitto d'azienda nell'ambito delle procedure concorsuali, soffermandosi, in particolare, sull'ipotesi in cui il predetto contratto venga stipulato dal curatore fallimentare, durante la procedura concorsuale. Infatti, a seguito della dichiarazione di fallimento è il curatore a dover proporre il contratto, sentito il comitato dei creditori e previa autorizzazione del giudice delegato, nonché a dover vigilare affinché vi sia una corretta applicazione della normativa in materia, soprattutto per quanto riguarda la quantificazione del canone di affitto e la durata del contratto. Inoltre, la disciplina concernente le modalità di scelta dell'affittuario è contenuta all'interno dell'art. 104-bis della Legge Fallimentare, il quale dispone che il curatore sceglie il contraente – e di conseguenza anche il canone d'affitto - tramite procedure competitive, assicurando con adeguate forme di pubblicità la massima partecipazione e informazione degli interessati. Conseguentemente, anche in forza di quanto disposto dal predetto articolo, la scelta dell'affittuario dovrà tener conto non solo del canone offerto, ma altresì delle garanzie prestate e dell'attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali. Infine, per la determinazione del canone, il CNDCEC evidenzia come tutte le diverse metodologie proposte dalla dottrina facciano riferimento al prodotto tra il valore dell'azienda e un appropriato tasso di rendimento.

[torna su](#)

Pronuncia delle Sezioni Unite sul falso valutativo

Corte di Cassazione – Sezioni Unite Penali– Sentenza del 27 maggio 2016 n. 22474

Sono state depositate lo scorso 27 maggio le motivazioni della Sentenza n. 22474 del 31 marzo 2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali chiariscono che il falso valutativo in bilancio, anche dopo le modifiche apportate dalla L. 69/2015, mantiene rilievo penale (sul punto si rimanda alla [Newsletter n. 12/2016](#)). In particolare, con la Sentenza in commento, la Suprema Corte ha stabilito che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 69/2015, più che concentrarsi sulla soppressione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni", i giudici devono tenere in considerazione l'intenzione del Legislatore, ed in particolare che l'oggetto della tutela penale è in ogni caso la "trasparenza societaria". Conseguentemente, ad avviso della Suprema Corte, risulta irrilevante il venir meno del predetto inciso, soprattutto se si considera che l'intero bilancio ha una natura prevalentemente valutativa e che, quindi, non è possibile ritenere non punibile i c.d. falsi valutativi. Le predette valutazioni, tuttavia, non sono libere ma sono condizionate da criteri imposti dal Legislatore stesso e, pertanto, risulteranno punibili solo quelle che si siano particolarmente discostate dai predetti criteri.

[torna su](#)

Inapplicabile l'art. 2367 cod. civ. in tema di convocazione dell'assemblea dai soci alle S.r.l.

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 25 maggio 2016 n. 10821

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 2367 cod. civ., in tema di convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci e relativo alle S.p.A., non è applicabile in via analogica alle S.r.l.. In particolare, l'articolo in parola riconosce ai soci di S.p.A., rappresentanti una determinata percentuale di capitale sociale, il potere di richiedere la convocazione dell'assemblea con la possibilità, in caso di omissione, di ottenere un ordine di convocazione da parte del Tribunale. Ad avviso della Suprema Corte, l'art. 2367 cod. civ. in parola non trova applicazione nei confronti delle S.r.l. stante il mancato richiamo del predetto articolo ai fini della disciplina delle S.r.l. successiva alla riforma del 2003. Infatti, tenuto conto del fatto che la citata riforma ha fortemente differenziato la disciplina delle S.r.l. rispetto a quella delle S.p.A., eliminando la tecnica del rinvio, si deve escludere l'applicazione analogica alle S.r.l. di norme non espressamente richiamate all'interno del D.lgs. 6/2003. Di conseguenza, la Corte di Cassazione, partendo dal presupposto che l'art. 2479 cod. civ. consente ai soci di S.r.l. titolari di almeno un terzo del capitale sociale di avocare all'assemblea dei soci stessi la decisione su tematiche che, in assenza di questa avocazione da parte dei soci, sarebbero di competenza dell'organo amministrativo, e tenuto conto che quindi il terzo dei soci può pretendere di decidere su determinate materie proprie della gestione della società, è possibile ritenere che un terzo dei soci, nel silenzio della legge e dell'atto costitutivo, possa anche richiedere la convocazione dell'assemblea in caso di inerzia dell'organo di gestione.

[torna su](#)

Nozione di patto parasociale nelle società quotate

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 16 maggio 2016 n. 9963

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che i patti parasociali, stipulati dai soci di una S.p.A. quotata, nel momento in cui abbiano raggiunto la soglia del vincolo giuridico devono essere comunicati a terzi ai sensi dell'art. 122 del T.U.F. Tale norma stabilisce infatti che i patti parasociali, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto, devono essere comunicati alla Consob, pubblicati dalla stampa quotidiana e depositati presso il Registro delle Imprese. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, i patti sono nulli e, conseguentemente, non può essere esercitato il diritto di voto. Sul punto la Suprema Corte ha precisato che la nozione di "patto" rileva nel momento in cui un accordo abbia raggiunto la soglia

del vincolo giuridico e, conseguentemente, il giudice, a prescindere dal nomen iuris dato all'accordo stipulato, deve accertare la volontà negoziale con riferimento sia al comportamento, anche successivo delle parti, sia alla disciplina complessiva dettata dalle stesse.

[torna su](#)

Autonoma la prescrizione del reato per gli enti

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 13 maggio 2016 n. 20098

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che l'intervenuta prescrizione del reato presupposto, successiva alla contestazione all'ente dell'illecito amministrativo, non determina per la società il venir meno della propria responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/01 dal momento che, in virtù del principio di autonomia della responsabilità degli enti, la disciplina della prescrizione del reato presupposto è del tutto autonoma da quella dell'illecito amministrativo. Infatti, la richiesta di rinvio a giudizio della società interrompe il corso della prescrizione fino alla pronuncia della sentenza che definisce il giudizio che vede la società stessa come imputata. Pertanto, la prescrizione del reato presupposto non incide sull'illecito amministrativo contestato all'ente e, conseguentemente, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse o vantaggio fu commesso il reato presupposto. Tuttavia, tale accertamento non può prescindere da una verifica, anche incidentale, della sussistenza del fatto di reato.

[torna su](#)

Non sussiste la responsabilità penale dell'Odv in caso di infortuni sul lavoro

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 2 maggio 2016 n. 18168

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato che non sussiste una responsabilità penale per cooperazione colposa in capo ai membri dell'Organismo di vigilanza istituito ai sensi del D.lgs. 231/01 nell'ipotesi in cui sia stato contestato all'ente un reato legato alla sicurezza sul lavoro. In particolare, i membri dell'Odv non possono essere ritenuti responsabili per non aver portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione le asserite manchevolezze del sistema di gestione del lavoro e dei lavoratori che avrebbero cagionato l'infortunio. Sul punto la Suprema Corte non si sofferma nel motivare tale decisione, tuttavia è possibile ritenere che, dal momento che i membri dell'Odv non possono impedire che certi reati siano portati a compimento sembra incongruo attribuire a costoro una responsabilità per crimini in relazione ai quali non hanno alcuna possibilità di intervento.

[torna su](#)

Differenze tra concussione ed indebita induzione

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 2 maggio 2016 n. 18182

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha evidenziato le differenze sussistenti tra i reati di concussione ed indebita induzione. In particolare, sussiste il primo reato (c.d. concussione per coercizione) nelle ipotesi in cui il pubblico ufficiale attui un abuso mediante violenza o minaccia, limitando conseguentemente la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale viene posto di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione della promessa o dell'utilità. Diversamente, nel delitto di indebita induzione (c.d. concussione per induzione) manca l'elemento della minaccia o della violenza, proprio della concussione. Pertanto, in questa seconda ipotesi, il pubblico ufficiale, mediante una condotta di persuasione o tramite suggestione ed inganno condiziona in maniera più tenue la volontà del privato, il quale accetta di eseguire la prestazione richiesta nella prospettiva di un tornaconto personale.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi
dott.ssa Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it